

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5061

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTEMERO

Norme concernenti l'organizzazione e l'autogoverno
delle istituzioni scolastiche

Presentata il 19 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scuola rappresenta uno dei pilastri fondamentali nell'educazione e nella formazione socio-culturale dell'individuo e pone le fondamenta per coloro che saranno i futuri cittadini. Nel corso dell'ultimo ventennio il sistema scolastico è stato oggetto di numerose riflessioni e riforme che hanno interessato soprattutto il riconoscimento di un'autonomia che rimane una questione prioritaria nell'agenda politica di molti Paesi europei.

Il conferimento dell'autonomia scolastica risale al periodo in cui, sulla scia del nuovo rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini, introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla cosiddetta «trasparenza amministrativa», si è rafforzata anche l'esigenza di riconoscere e promuovere il concetto di autonomia anche in ambito scolastico.

L'autonomia scolastica trova infatti origine nell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per cui dall'entrata in vigore della stessa e del successivo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275) le singole istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale, progettano e realizzano gli interventi di educazione, formazione ed istruzione, coerentemente con le finalità del sistema di istruzione nazionale.

L'autonomia scolastica è quindi la capacità di progettare e realizzare interventi educativi di formazione e di istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona. Tali interventi devono raccordarsi necessariamente con i diversi contesti territoriali e con la domanda delle famiglie, così da migliorare l'effica-

cia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Il pieno riconoscimento dell'autonomia si è avuto anche attraverso l'attribuzione alla scuola di personalità giuridica, il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto e l'introduzione, per la prima volta, del piano dell'offerta formativa (POF), documento elaborato annualmente da ogni istituto e presentato agli utenti.

Si tratta di un'autonomia a livello didattico e organizzativo, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, nonché finanziaria e funzionale.

In tale ottica la riforma degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche rappresenta ormai da molto tempo un obiettivo che però non si è mai concretizzato, nonostante il susseguirsi di numerose proposte di legge in materia all'attenzione del Parlamento, che non hanno mai portato a una riforma concreta, che recepisce le profonde e radicali trasformazioni che si sono verificate in seguito agli assetti e alle competenze definiti dall'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'istituzione degli organi collegiali della scuola risale al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con cui si cercò di superare l'eccessivo centralismo statale e l'eccessiva burocratizzazione nel settore dell'istruzione e che però mostrò subito i punti deboli laddove gli organi collegiali sono stati esautorati proprio da quell'eccessivo formalismo centralistico e penalizzati dalla mancanza di risorse adeguate.

La presente proposta di legge, costituita da nove articoli, si prefigge l'obiettivo preciso di riconoscere alle istituzioni scolastiche l'autonomia organizzativa e didattica, proponendo un modello di *governance* incentrato sui criteri della valorizzazione e responsabilizzazione degli organi collegiali, recependo le istanze provenienti dai diversi contesti territoriali e dalla domanda delle famiglie, così da migliorare la qualità e l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

La nuova disciplina del governo della scuola dell'autonomia si fonda anche sul principio della chiara distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione (spettanti al consiglio e al collegio dei docenti) e quelle di gestione e coordinamento (spettanti al dirigente scolastico), sul rispetto delle competenze tra le varie figure professionali, sul principio di rappresentanza e partecipazione democratica e sul rispetto della libertà di insegnamento.

L'articolo 1 reca norme generali sull'istruzione ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione ed elenca le figure che concorrono al governo della scuola, ciascuna secondo le proprie competenze, ovvero il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, estendendo la partecipazione anche agli enti locali e ai rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive e professionali del territorio.

Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi che, sulla base delle indicazioni nazionali, si concretizzano nel POF. Il POF tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie e delle opzioni espresse.

Le disposizioni si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, in cui la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, preside il Consiglio dell'istituzione scolastica.

L'articolo 2 individua gli organi delle istituzioni scolastiche, ovvero il dirigente scolastico, il Consiglio dell'istituzione scolastica, il Collegio dei docenti, gli Organi di valutazione collegiale degli alunni e il Nucleo di valutazione.

L'articolo 3 attribuisce al dirigente scolastico la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, la legale rappresentanza della stessa e la responsabilità della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

L'articolo 4 disciplina il Consiglio dell'istituzione scolastica, di seguito denominato « Consiglio », che ha compiti di indirizzo generale sull'organizzazione e sull'attività dell'istituzione scolastica. Su pro-

posta del dirigente scolastico il Consiglio delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, approva il POF, delibera il regolamento di istituto e nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione. Il Consiglio dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In caso di persistenti e gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'amministrazione competente provvede al suo scioglimento e nomina un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

L'articolo 5 dispone che il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a undici, compreso il dirigente scolastico, che però non ha diritto di voto e il direttore dei servizi generali e amministrativi, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. Nella composizione del Consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. Ne fanno parte anche un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali scolastici e un esperto esterno scelto in ambito educativo, tecnico o gestionale.

Il Consiglio è presieduto da un genitore che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce anche su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Gli studenti minorenni non hanno diritto di voto.

L'articolo 6 disciplina il Collegio dei docenti che, oltre alle tradizionali funzioni

di programmazione e coordinamento delle attività didattiche e di elaborazione del POF, svolge il monitoraggio delle attività didattiche, rappresentando dunque l'espressione di una autovalutazione che si completa con il Nucleo di valutazione previsto dall'articolo 9. L'articolo 7 dispone che i docenti valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico e ne certificano le competenze in uscita.

L'articolo 8 estende la partecipazione al governo delle attività scolastiche anche agli studenti e alle loro famiglie, garantendone l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.

I regolamenti delle singole istituzioni disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Il tutto si estende anche ai genitori degli studenti.

Infine, l'articolo 9 prevede l'istituzione da parte delle istituzioni scolastiche, anche in raccordo con i servizi di valutazione di competenza regionale, e con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di un Nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio scolastico. Il Nucleo è composto da tre docenti esterni e da non più di due membri esterni scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.

2. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i rappresentanti degli enti locali e, su deliberazione delle singole istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive e professionali del territorio, secondo i principi della presente legge.

3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia organizzativa, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge. Le istituzioni scolastiche individuano le forme di partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie ai sensi dell'articolo 8.

4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.

5. Gli organi di governo dell'istituzione scolastica concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili, coerenti con le indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 2007, e con le indicazioni nazionali per i percorsi liceali stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, nonché con le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, che

trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Il piano dell'offerta formativa tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento, nonché delle esigenze eventualmente manifestate dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio dell'istituzione scolastica. Gli organi di governo dell'istituzione scolastica valorizzano la funzione didattico-educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori e il patto educativo tra famiglie e docenti.

6. L'attività degli organi di governo delle istituzioni scolastiche è organizzata sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, spettanti agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e compiti di gestione e coordinamento, spettanti in via esclusiva al dirigente scolastico.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio dell'istituzione scolastica. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

- a)* il dirigente scolastico;
- b)* il consiglio dell'istituzione scolastica;

- c) il collegio dei docenti;
- d) l'organo di valutazione collegiale degli alunni;
- e) il nucleo di valutazione.

ART. 3.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile in via esclusiva della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio in coerenza con gli indirizzi generali predeterminati dal consiglio dell'istituzione scolastica.

ART. 4.

(Consiglio dell'istituzione scolastica).

1. Il consiglio dell'istituzione scolastica, di seguito denominato « consiglio », nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale sull'organizzazione e sull'attività dell'istituzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:

- a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;
- b) approva il piano dell'offerta formativa;
- c) approva il programma annuale delle attività e il conto consuntivo;
- d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;

e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione, entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.

2. Il consiglio dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio può modificare il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'amministrazione competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'istituto e l'assolvimento della funzione didattico-educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

ART. 5.

(Composizione del consiglio).

1. Il consiglio è composto da un numero di membri non superiore a undici, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è componente di diritto ma senza diritto di voto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. Ne fanno parte, altresì, un rappresentante dell'ente tenuto, per legge, alla fornitura dei locali della scuola e un esperto esterno scelto in ambito educativo, tecnico o gestionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regola-

mento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*).

3. Il consiglio è presieduto da un genitore, il quale lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce anche su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto del consiglio e svolge, senza diritto di voto, le funzioni di segretario verbalizzante.

5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio non hanno diritto di voto.

ART. 6.

(Collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione e di monitoraggio delle attività didattico-educative. Esso provvede, in particolare, all'elaborazione del piano dell'offerta formativa in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5.

2. Il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore, ovvero in ulteriori forme organizzative, definite dal collegio stesso. Le modalità organizzative del collegio dei docenti sono stabilite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*).

3. Il collegio dei docenti si riunisce all'inizio dell'anno scolastico per approvare la propria organizzazione interna e l'elaborazione del piano dell'offerta formativa.

ART. 7.

(Organo di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi

relativi ai singoli percorsi di studio, secondo le modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*).

2. L'organo di valutazione collegiale degli alunni è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato.

ART. 8.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, rendono effettiva e valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, il regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti.

3. Nel regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), sono altresì garantiti e disciplinati l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea dei genitori e degli studenti.

4. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Il regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), favorisce inoltre la continuità del legame con gli *ex* studenti, con i genitori e con le loro associazioni.

ART. 9.

(Nuclei di valutazione).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con i servizi di valutazione di competenza regionale, con

il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, in coerenza con i principi generali di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da tre docenti esterni all'istituzione scolastica e da non più di due membri esterni scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0062880